



**COMUNE DI RIVERGARO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

COPIA

Deliberazione n. **10** del **30/01/2017**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA

<b>OGGETTO :</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017</b>
------------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **gennaio**, alle ore **21,00**, nella sala adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>ALBASI Dr. Andrea</b>	SINDACO	X	
<b>RAI Mauro</b>	ASSESSORE	X	
<b>MARTINI Pietro</b>	ASSESSORE	X	
<b>MOLINARI Elisa</b>	ASSESSORE	X	
<b>RANCATI Monica</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MEZZADRI Marina</b>	ASSESSORE	X	
<b>MAFFI Paolo</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MONDANI Matteo</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>RAGGI Davide</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MASERATI Silvana</b>	CONSIGLIERE		X
<b>CIVETTA Carlo</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>ANDENA Anna-Maria</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>FACCINI Claudio</b>	CONSIGLIERE	X	
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Mezzadri Dr.ssa Elena** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **ALBASI Dr. Andrea** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce e illustra in modo sintetico l'argomento posto all'ordine del giorno del presente Consiglio.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**RICHIAMATA** altresì la circolare M.F. 17 aprile 1998, n. 101 in merito a chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze sul potere regolamentare dei comuni e delle province;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che conferisce ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicarsi ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1° gennaio di ciascun anno;

**PREMESSO** che con propria deliberazione n. 13 in data 21/2/2000, esecutiva ai sensi di legge, è stata applicata, a decorrere dall'esercizio 2000, l'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dell'incremento annuo massimo allora previsto dal D.Lgs. 360/1998, pari a 0,2 punti percentuali;

**CONSIDERATO** che con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) è stata concessa la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni possano disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale del 6.3.2007, con la quale veniva approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), il regolamento per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e se ne fissava la misura dell'aliquota in 0,2 punti percentuali;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale del 12.12.2011, con oggetto "Addizionale comunale all'Irpef – determinazione aliquota anno 2012", con la quale veniva fissata la misura dell'aliquota in 0,5 punti percentuali;

**DATO ATTO** che la misura dell'aliquota in 0,5 punti percentuali veniva confermata per gli anni successivi 2013 e 2014;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/6/2015 con la quale veniva approvato il regolamento di variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2015, con il quale si introducevano aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito definiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, e si introduceva, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/4/2016 con la quale venivano confermate, per l'anno 2016, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore l'anno precedente;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, il quale prevede che "i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto della progressività";

**RITENUTA** l'opportunità di continuare a avvalersi della concessione offerta dalla norma sopra indicata, confermando le diverse aliquote in vigore per l'anno 2016, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito definiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno;

**CONSIDERATO** che:

- l'articolo 1, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, prevede la possibilità di introdurre una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, fa salva la possibilità per gli Enti Locali di prevedere una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef;

DATO ATTO CHE la soglia di esenzione di cui sopra, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 42 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio 2017, che prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 si applichi anche all'anno 2017;

TENUTO CONTO della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificati nel D.U.P. da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

VERIFICATO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito dell'addizionale per l'anno 2017 un importo almeno pari a quello assicurato nell'anno precedente, stimato in € 595.000,00;

DATO ATTO che il comma 1 dell'art. 4 del D. L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, stabilisce che le deliberazioni sulle addizionali comunali all'Irpef devono essere pubblicate entro il 20 dicembre dell'anno di competenza per applicarsi già all'acconto del successivo mese di marzo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 5, comma 11, del decreto legge 30/12/2016 n. 244 (pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi dell' art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267 il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi.

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale sulla conformità del presente atto alle Leggi ed agli strumenti normativi comunali;

VISTO il D. LGS. n. 267/2000;

ESPERITA la votazione palese relativamente al testo della proposta di deliberazione presentata all'ordine del giorno con il seguente esito :

- Presenti	N. 12
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 12
- Voti favorevoli	N. 9
- Voti contrari	N. 3 Civetta, Andena, Faccini

proclamato dal Sindaco;

## **DELIBERA**

DI CONFERMARE, per l'anno 2017, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni, le aliquote di compartecipazione

dell'addizionale comunale all'IRPEF determinate con la deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale del 11.06.2015 e confermate con deliberazione n. 12 del Consiglio Comunale del 11/4/2016;

DI STABILIRE aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito definiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale;

DI FISSARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef;

DI CONFERMARE, conseguentemente, il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato A) al presente atto per farne parte integrante;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

## **SUCCESSIVAMENTE**

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti	N. 12
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 12
- Voti favorevoli	N. 9
- Voti contrari	N. 3 Civetta, Andena, Faccini

proclamato dal Sindaco

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

DI dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.



**COMUNE DI RIVERGARO**  
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE  
(IRPEF)**

- **Approvato con delibera di C.C. n. ... del .....**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**Aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. Le aliquote differenziate di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, sono stabilite come segue:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>aliquota addizionale IRPEF</b>
fino a € 15.000,00	0,50%
da € 15.000,00 a € 28.000,00	0,55%
da € 28.000,00 a € 55.000,00	0,70%
da € 55.000,00 a € 75.000,00	0,75%
oltre € 75.000,00	0,80%

**Art. 3**  
**Esenzione**

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 di cui al comma precedente, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

**Art. 4**  
**Variazione annuale dell'aliquota**

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. In assenza di provvedimento si intende confermata l'aliquota in vigore nell'anno precedente, così come stabilito dal comma 142 lett c) punto 2) della legge n. 296 del 27.12.2006.

**Art. 5**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. E' pertanto abrogato il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2007.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to ALBASI Dr. Andrea

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito del Comune di Rivergaro all'indirizzo: [www.comune.rivergaro.pc.it](http://www.comune.rivergaro.pc.it) nella Sezione "Albo Pretorio on Line" per quindici giorni consecutivi.

Rivergaro, li 10/02/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on Line

Rivergaro, li \_\_\_\_\_,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sintecop, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Mezzadri Dr.ssa Elena)

---